



**Nota dell'Unione Generale del Lavoro in merito al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,
recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti**

Audizione del 27 febbraio 2023

Il decreto-legge 11/2023, per il tema trattato, necessita di alcune considerazioni preventive.

L'utilizzo di incentivi fiscali è sicuramente utile e funzionale al raggiungimento di diversi obiettivi, sia diretti che indiretti.

Nel caso specifico, quello indicato all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il legislatore ha inteso favorire il recupero edilizio e l'efficientamento degli immobili, oltre a sostenere la tenuta occupazionale di un settore da sempre trainante della nostra economia, attraverso l'introduzione di un meccanismo alternativo all'utilizzo diretto della detrazione spettante con l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e con la cessione del credito di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Inoltre, a rendere ancora più vantaggiosa l'operazione, il legislatore ha previsto un incentivo fiscale decisamente più appetibile rispetto al passato.

Al netto della valutazione del momento in cui la misura è stata adottata, vale a dire in piena pandemia da Covid-19 con la necessità di sostenere l'economia, da subito è apparso chiaro che l'introduzione di un così consistente vantaggio fiscale avrebbe avuto delle conseguenze non volute e preoccupanti.

In particolare, la nostra Organizzazione pose l'attenzione su due aspetti. In primo luogo, l'incremento abnorme delle ditte individuali nel settore dell'edilizia, quasi sempre senza la benché minima competenza e professionalità. Ciò ha provocato un danno alle imprese serie e strutturate, alimentando, allo stesso tempo, il ben noto fenomeno delle frodi. Non a caso, nell'ultima Legge di bilancio sono stati introdotti dei meccanismi volti a ridurre il fenomeno delle cosiddette Partite Iva "Apri&Chiudi". In secondo luogo, l'aumento dei costi delle materie prime e dei prodotti dell'edilizia, compresi i macchinari e i ponteggi, nel nostro Paese, ha anticipato la spinta inflazionistica, con conseguenze negative sulle famiglie, ma anche sugli Enti locali che si sono trovati a dover rivedere in corso d'opera i costi degli appalti e in enorme difficoltà nel trovare ditte e materiali disponibili. Un fenomeno che la Ugl aveva già evidenziato nella prima metà del 2021, chiedendo, fra le altre cose, maggiori controlli e la revisione dei prezzari regionali.

Sulla base di queste premesse, l'intervento del legislatore appare inevitabile.

Pur esprimendo preoccupazione per la tenuta occupazionale, è di tutta evidenza che si è finito per alimentare un meccanismo molto costoso per la finanza pubblica, senza peraltro avere certezza alcuna sul raggiungimento effettivo degli obiettivi di messa in efficienza degli immobili e di riqualificazione degli stessi e senza una preventiva valutazione dell'effettivo reddito delle famiglie, tanto è vero che spesso gli interventi hanno riguardato immobili di pregio e non di edilizia più popolare.



In attesa di un provvedimento di riordino complessivo degli incentivi fiscali per le famiglie e le imprese, si formulano alcune considerazioni sintetiche rispetto ai contenuti del presente decreto-legge, chiedendo di prestare la massima attenzione ai crediti incagliati delle Pmi che hanno sempre operato correttamente.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) vieta, a decorrere dal 17 febbraio 2023, l'acquisto dei crediti di imposta, derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, alle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una disposizione condivisibile per due ragioni. In primo luogo, per evitare effetti negativi sui conti delle stesse amministrazioni. Poi, per evitare che si concretizzino delle situazioni di sperequazione a livello territoriale, tali da produrre, seppure involontariamente, un disequilibrio nella concorrenza fra le imprese, a seconda della loro residenza legale. Il rischio, anche abbastanza evidente, è quello che possa riproporsi una differenziazione fra le Regioni e gli Enti locali con maggiore disponibilità economica e quelli in territori, soprattutto del Mezzogiorno, sottoutilizzati, nei quali, oltretutto, è anche complesso l'accesso al credito.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale fra beneficiario, fornitore e cessionario. Il contenuto della disposizione, che poggia sui concetti di dolo e colpa grave, appare nel complesso condivisibile.

L'articolo 2, sempre a decorrere dal 17 febbraio 2023, permette la sola fruizione diretta della detrazione, attraverso il divieto di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o dei servizi o per la cessione del credito d'imposta. Sul punto, appare utile una riflessione da parte del legislatore, in quanto il solo meccanismo della fruizione diretta della detrazione fiscale si scontra con l'effettiva disponibilità economica, in particolare delle famiglie a basso reddito. Torna quindi la richiesta di una più ampia ridefinizione dello strumento, legando la possibilità dello sconto diretto in fattura o della cessione del credito a fattori oggettivi, come, ad esempio, il reddito familiare, la presenza di persone con handicap o ridotta mobilità, il luogo ove è situato l'immobile, proprio nell'ottica di favorire la riqualificazione energetica, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza degli stabili nelle aree a maggiore rischio sismico.